



COMUNE DI RAGALNA

C.F. 02183980875

Via Paternò, 32 – 95030 Ragalna

ORDINANZA SINDACALE N. 05 DEL 30/05/2019

OGGETTO: Limitazione accesso alle quote sommitali dell'Etna nel territorio di Ragalna.-

IL SINDACO

VISTO il comunicato dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, aggiornamento n. 10 emesso in data 30 maggio 2019, trasmesso dalla Prefettura di Catania in pari data con nota assunta al protocollo n. 5206 del 30/05/2019;

VISTA la nota della Prefettura di Catania del 30/05/2019 con cui viene determinato lo stato di equilibrio del vulcano Etna portando a "VERDE" il livello di allerta;

VISTA l'ordinanza del Sindaco del Comune di Nicolosi n. 05 del 30 maggio 2019, con la quale si consente la libera escursione al vulcano Etna fino alla quota di m. 2.500 slm, l'accesso da quota 2.500 slm a quota 2.800 slm esclusivamente se accompagnati dalle Guide Alpine o Vulcanologiche; il divieto assoluto accedere oltre quota 2800 slm

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno procedere ad un'informazione quanto più capillare possibile agli escursionisti e fruitori del vulcano;

RITENUTO di dover attenersi per il territorio di Ragalna alla puntuale applicazione delle procedure previste nel vigente Piano comunale di Protezione Civile, aggiornato con deliberazione C.C. n. 31 del 27 giugno 2018, nonché attivare le azioni correlate alla fase operativa dichiarata, avendo cura, in particolare, di disporre l'interdizione delle escursioni, ancorché guidate, in prossimità delle aree potenzialmente interessate dai fenomeni eruttivi;

RICHIAMATO il "*Protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività di Protezione Civile del versante Etna Sud – Rischio vulcanico*", approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 99 del 28 ottobre 2016, e parte integrante del Piano di Protezione Civile in vigore presso questo Comune;

CONSIDERATO che le quote sommitali del vulcano sono sempre meta di visitatori sia singoli che in gruppo di escursionisti, che è necessario informare adeguatamente sui rischi che si corrono nel percorrere zone montane per di più interessate da fenomeni eruttivi, potenzialmente di natura piroclastica, e sui comportamenti di Protezione Civile a cui adeguarsi;

RITENUTO necessario garantire l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art. 2 della Legge n. 225/1992;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

VISTO l'art. 12 della Legge n. 265/2000;

VISTO l'art. 54 del D. Leg.vo n. 267/2000;

ORDINA

1. È CONSENTITA la libera escursione al vulcano Etna dal territorio del Comune di Ragalna fino alla quota di metri 2.500 slm;
2. DALLA QUOTA di metri 2.500 slm alla quota di m. 2800 slm l'accesso è consentito esclusivamente se accompagnati dalle Guide Alpine o Vulcanologiche, rispettando quanto contenuto nelle "Procedure" riguardanti la fruizione delle quote sommitali dell'Etna in caso di emergenza vulcanica;
3. E' ASSOLUTAMENTE vietato accedere oltre quota 2800 slm
4. Alle guide alpine e vulcanologiche che operano sul Vulcano Etna, ed in particolare nella zona interessata dai fenomeni eruttivi, si richiede:
 - a. di comunicare alle strutture di Protezione Civile del Comune di Ragalna e del Comune di Nicolosi ogni variazione di attività che possa determinare rischi per la pubblica e privata incolumità;
 - b. di informare preventivamente le persone accompagnate sui rischi che si corrono in ambiente montano e vulcanico, e in particolare in zone interessate da fenomeni eruttivi di particolare intensità;
 - c. di mettere in atto ogni utile accorgimento, suggerito dalla propria esperienza e professionalità, atto a limitare i rischi per le persone accompagnate.

Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle forze dell'Ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio (Università e INGV), alle guide alpine o vulcanologiche, e alle figure espressamente abilitate all'interno del CAI.

È altresì consentito l'accesso, oltre i limiti imposti, ai giornalisti e fotografi professionisti muniti di tesserino professionale se accompagnati da personale abilitato ai sensi di Legge.

I trasgressori saranno deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 di Codice Penale.

INVITA

Il Gruppo di Protezione Civile della "Misericordia" di Ragalna, durante lo svolgimento della propria attività e del servizio di informazione turistica, a dare ogni utile chiarimento in merito alla presente ordinanza circa le particolari condizioni di accesso alle quote sommitali del Vulcano nel territorio di questo Comune e la pericolosità delle escursioni in ambiente montano e vulcanico, specialmente se interessato da fenomeni eruttivi di particolare intensità.

DISPONE ALTRESÌ

Incaricare il Comando di Polizia Municipale di Ragalna della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto viene trasmesso:

- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Rischio Vulcanico;
- al Collegio Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia;
- alla Cooperativa Gruppo Guide Alpine e Vulcanologiche Etna-Sud;
- alla Prefettura di Catania;
- alla Questura di Catania;
- alla Stazione Carabinieri di Ragalna;
- alla Guardia di Finanza – Soccorso Alpino di Nicolosi;
- al Corpo Forestale di Nicolosi;
- al Gruppo di Protezione Civile della “Misericordia” di Ragalna;
- ai Sindaci di Belpasso, Zafferana Etnea, Adrano, Biancavilla e Nicolosi che hanno stilato con questo Comune il “Protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività di Protezione Civile del versante Etna Sud – Rischio vulcanico”;
- all’Ente Parco dell’Etna.



IL SINDACO

Salvatore Chisari